



**COMUNE DI LODI**  
*Servizio Tributario*

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE  
DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
EX ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 360/1998**

**(approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 19/6/2012 e modificato con  
deliberazione n. 62 del 28/11/2013)**

**ART. 1**  
**ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 23 del 14/3/2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel comune di Lodi.

**ART. 2**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Lodi, sulla base delle disposizioni di leggi vigenti

**ART. 3**  
**DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE**

1. Le aliquote della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 sono stabilite dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento entro i termini dell'approvazione del bilancio di previsione.  
Con lo stesso provvedimento potranno essere stabilite soglie di esenzione del tributo

**ART. 4**  
**VERSAMENTO**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Lodi, secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente regolamento e nel pieno rispetto dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/2006.
2. Il versamento diretto al Comune avverrà attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
3. Il versamento dell'addizionale è effettuato unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**ART. 5**  
**RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto Comunale, nonché i regolamenti comunali applicabili in quanto compatibili.

**ART. 6**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. In applicazione dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, nonché dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno in cui è stato approvato se ciò avviene entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, esso entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.